



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Applicativo di Gestione pubblicazione Atti su web

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Area Organizzazione

Trieste, lunedì 05 agosto 2013

Oggetto: Certificazione di pubblicazione all'albo pretorio on line del provvedimento: "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Approvazione del Regolamento Comunale."

Il Comune di Trieste attesta l'avvenuta pubblicazione sul proprio albo *on-line* del provvedimento "**Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Approvazione del Regolamento Comunale.**", del **15/07/2013**, numero **02130032**, per un periodo di **15** giorni di calendario, dal **19/07/2013** al **03/08/2013**

La pubblicazione dell'atto non ha subito alcuna interruzione durante il periodo considerato.



AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Finanziario-Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi

Prot. n. I-50/1/13-90 (10909)

All.: 2 + 3

OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Approvazione del Regolamento Comunale.

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

| PRES. | | PRES. | |
|-----------------------|----|--------------------|----|
| ANDOLINA Marino | si | GERIN Daniela | si |
| ANTONIONE Roberto | - | GIACOMELLI Claudio | - |
| BANDELLI Franco | - | GRILLI Carlo | - |
| BARBO Giovanni | si | KARLSEN Patrick | si |
| BASSI Paolo | - | LEPORE Loredana | si |
| BELTRAME Stefano | - | LOBIANCO Michele | si |
| BERTOLI Everest | si | MENIS Paolo | si |
| BUCCI Maurizio | si | MOZZI Anna Maria | si |
| CAMBER Piero | si | MUZZI Aureo | - |
| CANNATARO Alfredo | - | PATUANELLI Stefano | - |
| CARMÌ Alessandro | si | PETROSSI Fabio | si |
| CETIN Cesare | si | RAVALICO Mario | si |
| CIMOLINO Tiziana | - | REALI Mario | si |
| COLONI Giovanni Maria | si | ROSOLEN Alessia | - |
| COSOLINI Roberto | si | ROVIS Paolo | si |
| de GIOIA Roberto | - | SOSSI Marino | si |
| DECARLI Roberto | si | SVAB Igor | si |
| DECLICH Manuela | si | TONCELLI Marco | si |
| FARAGUNA Pietro | si | UKMAR Stefano | si |
| FERRARA Maurizio | - | ZERJUL Manuel | - |
| FURLANIČ Iztok | si | | |

Sono presenti **27** consiglieri / sono assenti **14** consiglieri

Assessori

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| D'AGOSTINO Bruno | - | LAURENI Umberto | - |
| DAPRETTO Andrea | - | MARCHIGIANI Elena | si |
| FAMULARI Laura | - | MARTINI Fabiana | si |
| GRIM Antonella | si | MIRACCO Franco | - |
| KRAUS Edi | - | MONTESANO Matteo | si |

n. ord.: 87

Presiede il Presidente dott. Iztok FURLANIČ

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato, *per estratto*, all'Albo informatico dal 19.7.2013 al 3.8.2013

Su proposta dell'assessore Matteo Montesano

RICHIAMATO l'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 387 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'articolo 10, comma 2 e comma 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO che l'articolo 14, comma 46, del medesimo decreto legge 06/12/2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dispone che, a decorrere dal 01/01/2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Trieste la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo 14, comma 45, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod., anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,....., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, con provvedimento dell'Assessore Regionale Competente, è stata fissata nel 31 luglio 2013 la data entro la quale gli enti locali devono approvare i documenti di Bilancio 2013-2015;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod., nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod., a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 (e cioè entro 30 giorni da quando sono esecutive), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato 1) alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente altresì la classificazione dei locali e delle aree;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 22 aprile 2013 che, alla luce del disposto dell'articolo 10, comma 2 e comma 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito

dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, ha stabilito le modalità di riscossione, per l'anno 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e ha fissato le scadenze delle rate in acconto e del saldo;

RITENUTO di confermare quanto previsto dalla richiamata deliberazione giuntale n. 146 del 22 aprile 2013;

ACQUISITI i seguenti pareri dei consigli circoscrizionali:

- parere favorevole con osservazioni espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 1 – Altipiano Ovest. In merito alle osservazioni si evidenzia che:

1) Con riferimento ai suggerimenti precedenti, si specifica che:

- *Definizione in dettaglio della disciplina della raccolta differenziata.*

La proposta di Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all'articolo 13, prevede una riduzione sui risultati collettivi perché, allo stato attuale, le modalità di svolgimento del servizio non consentono un monitoraggio personalizzato della raccolta differenziata svolta.

- *Criterio di ripartizione del tributo in relazione al periodo di durata del possesso.*

Questo principio è pienamente inserito nella proposta di Regolamento. L'articolo 17 prevede che l'obbligazione decorre dal giorno di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione (non si applicano più le regole del bimestre solare successivo, vigenti nella tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati). Il calcolo del tributo dovuto è previsto "a giorno".

- *Introduzione di una distinzione tra utenze non domestiche "grandi" e le "piccole".*

La differenziazione tra imprese grandi e piccole sta nel calcolo della base imponibile (superficie calpestabile).

- *Introduzione di maggiori e precisi vincoli e obbligazioni per la società che gestisce il servizio.*

L'osservazione non è pertinente al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

- *Agevolazioni per fasce sociali esposte.*

Tali agevolazioni sono gestite dall'Area Promozione e Protezione Sociale.

- *Sviluppo nel breve periodo di politiche per la raccolta differenziata*

La proposta di Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevede riduzioni per stimolare la raccolta differenziata ma lo "sviluppo di politiche" volte alla promozione di tale raccolta non è pertinente a tale atto. Sul punto si evidenzia però che l'amministrazione ha comunque già preso, in altri ambiti, impegni sulla questione posta.

2) allo stato attuale, poiché il servizio di igiene urbana non è strutturato per un monitoraggio personalizzato della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, al fine di incrementare detta raccolta, è stato introdotto un meccanismo collettivo di riduzione, da applicare a tutte le utenze domestiche in base alla percentuale di raccolta differenziata, certificata annualmente dal soggetto gestore;

3) in merito alla possibilità di dilazione dei pagamenti contenuta nell'articolo 22 della proposta di Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e allo "stato di difficoltà economica", si evidenzia che si tratta di una sostanziale ripetizione di quanto già

contenuto nell'articolo 49 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Trieste che, a sua volta, riporta quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento;

- parere favorevole espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 2 – Altipiano Est;
- parere contrario senza motivazioni espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 3 – Roiano Gretta Barola - Villa Prinz. Pertanto, non essendoci le motivazioni, non si procede a controdedurre;
- parere negativo con motivazioni espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 4 – Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito, Città Vecchia. In merito alle motivazioni del parere, si evidenzia quanto segue:

1) l'osservazione non è pertinente al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi facendo riferimento ad un'attività gestionale del contratto del Servizio di igiene urbana. Sulle tematiche proposte, si evidenzia che l'Amministrazione ha preso, in ambito gestionale, gli opportuni impegni;

2) la proposta di Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi non rappresenta la fase di determinazione delle tariffe tra il Comune e l'Acegas Aps SpA. Inoltre la possibilità di introdurre ulteriori riduzioni è prevista dalla normativa nazionale (articolo 14, comma 19 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod.). Tali agevolazioni devono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

3) in merito al comma 9 dell'articolo 8 della proposta di Regolamento, si evidenzia che, essendoci uno specifico rimando alla normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) che contiene detti criteri, si ritiene inidoneo il loro inserimento e ripetizione in questa sede;

- parere non favorevole (per parità dei voti) espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 5 – Barriera Vecchia, San Giacomo. Pertanto, non essendoci motivazioni, non si procede a controdedurre;

- parere contrario senza motivazioni espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 6 – San Giovanni, Chiadino, Rozzol. La votazione del parere ha dato esito di parità e, pertanto la deliberazione non è approvata. Non essendoci motivazioni, non si procede a controdedurre;

- parere negativo senza motivazioni espresso dal consiglio della Circoscrizione n. 7 – Servola, Chiarbola, Valmaura, Borgo San Sergio. Pertanto non essendoci motivazioni, non si procede a controdedurre;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare il presente provvedimento entro i termini di approvazione del Bilancio 2013-2015;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Prot. n. I-50/1/13-90 (10909)

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato 1) del presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente altresì la classificazione dei locali e delle aree;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione del Consiglio Comunale;
5. di confermare quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 146 del 22 aprile 2013 - allegato 2) della presente deliberazione;
6. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod. e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare il presente provvedimento entro i termini di approvazione del Bilancio 2013-2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 20/6/2013

Il Direttore

IL DIRETTORE DI AREA
 Marina Sferco
 Sociancich

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 20/6/2013

Il Direttore

IL DIRETTORE DI AREA
 Marina Sferco
 Sociancich

Il Presidente Furlanič pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto *“Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Approvazione del Regolamento Comunale”* e ricorda che sono state presentate anche 14 proposte d'emendamento (allegate al presente verbale sub “A”) sulle quali sono stati espressi dagli Uffici i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 (allegati al presente verbale sub “B”).

Concede quindi la parola all'assessore Montesano per l'illustrazione del provvedimento.

Illustra la proposta deliberativa l'assessore

► **Montesano**

►►► OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente apre il dibattito sull'argomento e, constatato che non ci sono né primi né secondi interventi, prima di proseguire con la trattazione delle proposte d'emendamento, propone di sospendere la seduta per consentire la distribuzione in copia a ciascun consigliere dei pareri espressi dagli Uffici.

Non rilevando contrarietà da parte dell'Aula, alle ore 21.25 sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21.36, procede con la trattazione delle proposte d'emendamento e concede la parola all'assessore Montesano.

L'assessore Montesano interviene per dichiarare di fare propri gli emendamenti n. 1 come sub-emendato, 3 e 11 come sub-emendato (i testi dei sub-emendamenti sono allegati al presente verbale sub “A”, unitamente ai pareri tecnici e contabili espressi in calce ai documenti).

Il Presidente, preso atto dell'accoglimento di alcuni emendamenti, pone in trattazione le altre proposte emendative, a partire dalla n. 2.

➤ Proposta d'emendamento n. 2 del Presidente Furlanič e dei consiglieri Svab e Ukmar.

Il consigliere Svab rileva che la proposta d'emendamento in oggetto ha ricevuto un parere tecnico contrario per cui, anche a nome degli altri firmatari, annuncia di ritirarla.

➤ Proposta d'emendamento n. 4 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere
▶ Giacomelli

Interviene per alcune precisazioni il dottor
▶ Di Maggio

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il consigliere Giacomelli dichiara, sentite le precisazioni tecniche del dott. Di Maggio, di ritirare la proposta emendativa in oggetto.

➤ Proposta d'emendamento n. 5 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere
▶ Giacomelli

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 5.

A votazione ultimata la stessa viene **approvata** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 35, votanti 34, favorevoli 34, non votanti 1 (il consigliere Sossi). [vedasi tabulato n. 1]

➤ Proposta d'emendamento n. 6 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere
▶ Giacomelli

Interviene il consigliere
▶ Patuanelli

Interviene per alcune precisazioni l'assessore
▶ Montesano

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 6.

A votazione ultimata la stessa viene **approvata** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti **34**, votanti **34**, favorevoli **33**, astenuti **1** (il Presidente Furlanič). [vedasi tabulato n. 2]

➤ Proposta d'emendamento n. 7 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere

▶ **Giacomelli**

Interviene per alcune precisazioni il dottor

▶ **Di Maggio**

Interviene nuovamente il consigliere

▶ **Giacomelli**

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 7.

A votazione ultimata la stessa viene **respinta** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti **34**, votanti **34**, favorevoli **8**, contrari **23**, astenuti **3** (il Presidente Furlanič ed i consiglieri Menis e Patuanelli). [vedasi tabulato n. 3]

➤ Proposta d'emendamento n. 8 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere

▶ **Giacomelli**

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 8.

A votazione ultimata la stessa viene **respinta** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti **34**, votanti **34**, favorevoli **11**, contrari **23**. [vedasi tabulato n. 4]

➤ Proposta d'emendamento n. 9 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere

▶ Giacomelli

Prendono la parola per primo intervento i consiglieri

▶ Coloni ▶ Giacomelli ▶ Decarli ▶ Menis ▶ Faraguna ▶ Bucci

Interviene per mozione d'ordine il consigliere

▶ Giacomelli

Interviene per alcune precisazioni l'assessore

▶ Montesano

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il consigliere Giacomelli dichiara, sentite le precisazioni dell'assessore Montesano, di ritirare la proposta emendativa in oggetto.

➤ Proposta d'emendamento n. 10 del consigliere Giacomelli

Illustra la proposta emendativa il consigliere

▶ Giacomelli

Prendono la parola per primo intervento i consiglieri

▶ Decarli ▶ Bertoli ▶ Rovis

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente interviene per informare che è stata presentata da parte del consigliere Menis una proposta di sub-emendamento (allegata al presente verbale sub "A" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al documento).

Prendono la parola per secondo intervento i consiglieri

▶ Menis ▶ Giacomelli

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione palese mediante sistema elettronico la proposta di sub-emendamento all'emendamento n. 10.

A votazione ultimata, la stessa viene **approvata** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti **37**, votanti **37**, favorevoli **30**, astenuti **7** (i consiglieri Bertoli, Bucci, Camber, Declich, Giacomelli, Lobianco e Rovis). [vedasi tabulato n. 5]

Il Presidente pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 10, così come sub-emendata.

A votazione ultimata, la stessa viene **approvata** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti **37**, votanti **37**, favorevoli **36**, astenuti **1** (il consigliere Bassi). [vedasi tabulato n. 6]

Il Presidente ricorda l'accoglimento da parte della Giunta dell'emendamento n. 11, così come sub-emendato, e passa quindi al n. 12.

➤ Proposta d'emendamento n. 12 del consigliere Menis

Il consigliere Menis illustra brevemente la proposta d'emendamento in oggetto ed annuncia, poi, di ritirarla.

➤ Proposta d'emendamento n. 13 del consigliere Menis

Il Presidente ricorda che sono state presentate anche due proposte di sub-emendamento all'emendamento n. 13 (allegate al presente verbale sub "A", unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce ai documenti); fa presente, quindi, che sarà necessario procedere prima alla votazione dei sub-emendamenti e successivamente alla votazione dell'emendamento, come risultante dall'accoglimento o meno delle modifiche proposte.

Illustra la proposta emendativa il consigliere

► Menis

Prende la parola per primo intervento il consigliere

► Rovis

►►► OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, a questo punto, propone di sospendere la seduta per consentire la distribuzione in copia a ciascun consigliere delle proposte di sub-emendamento presentate.

Non rilevando contrarietà da parte dell'Aula, alle ore 22.47 sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 23.05, riprende la trattazione della proposta emendativa n. 13 e, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, pone in votazione palese mediante sistema elettronico la prima proposta di sub-emendamento all'emendamento n. 13.

A votazione ultimata, la stessa viene approvata col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 32, votanti 31, favorevoli 27, astenuti 4 (il Presidente Furlanič e i consiglieri Bertoli, Giacomelli e Rovis), non votanti 1 (la consigliera Declich). [vedasi tabulato n. 7]

Il Presidente pone poi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la seconda proposta di sub-emendamento all'emendamento n. 13.

A votazione ultimata, la stessa viene approvata col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 36, votanti 35, favorevoli 34, contrari 1, non votanti 1 (il consigliere Bassi). [vedasi tabulato n. 8]

Il Presidente pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 13, così come sub-emendata.

A votazione ultimata, la stessa viene approvata col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 34, votanti 34, favorevoli 33, contrari 1. [vedasi tabulato n. 9]

➤ Proposta d'emendamento n. 14 del consigliere Menis

Illustra la proposta emendativa il consigliere

▶ Menis

Prendono la parola per primo intervento i consiglieri

▶ Rovis ▶ Patuanelli ▶ Bucci ▶ Lobianco

Prende la parola per secondo intervento il consigliere

▶ Rovis

▶▶▶ OMISSIS ◀◀◀

Il Presidente, a questo punto, informa che è stata presentata da parte del consigliere Bucci una proposta di sub-emendamento (allegata al presente verbale sub "A" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al documento).

Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri, pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di sub-emendamento all'emendamento n. 14.

A votazione ultimata, la stessa viene respinta col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 33, votanti 33, favorevoli 13, contrari 20. [vedasi tabulato n. 10]

Il Presidente pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta d'emendamento n. 14 nella sua formulazione originaria.

A votazione ultimata, la stessa viene respinta col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 33, votanti 30, favorevoli 6, contrari 21, astenuti 3 (il Presidente Furlanič e i consiglieri Cetin e Mozzi), non votanti 3 (i consiglieri Bandelli, Bucci e Camber). [vedasi tabulato n. 11]

Il Presidente, terminata la trattazione degli emendamenti, apre la fase dedicata alle dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa; prendono la parola i seguenti consiglieri:

Bertoli: ringrazia l'assessore e gli Uffici per il lavoro svolto e sottolinea come la proposta deliberativa giunta in Aula sia il risultato di uno sforzo congiunto di maggioranza e opposizione per migliorare il documento attraverso le proposte d'emendamento presentate, rimarcando in particolare l'apporto del consigliere Giacomelli.
Si rammarica che fra le proposte d'emendamento ritirate o respinte vi fossero anche documenti a sostegno delle imprese, che in questo momento di crisi sarebbe stato opportuno e non gravoso accogliere.
Sottolinea poi come, a parere del Gruppo del PdL, anche il Regolamento in discussione rientri nella contestabile politica dell'Amministrazione, che considera come unica fonte per il raggiungimento del pareggio di bilancio non il contenimento della spesa pubblica, ma l'aumento delle tariffe e dell'imposizione fiscale a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.
Dichiara, per tale motivo, il voto contrario del gruppo del PdL al provvedimento in oggetto.

Coloni: dichiara il voto favorevole del proprio gruppo e ringrazia l'assessore e gli uffici per il lavoro che è stato fatto; apprezza il lavoro svolto dalle Commissioni e dal Consiglio e ritiene che la collaborazione costruttiva che vi è stata tra le forze politiche abbia prodotto un risultato positivo per la collettività.

Evidenzia come il Regolamento, nella sua impostazione di base, e poi anche nelle modifiche che sono state fatte, strutturi nel modo migliore possibile quello che comunque è un tributo nuovo, più pesante e sicuramente di difficile gestione.

Smentisce, infine, quanto affermato dal consigliere Bertoli in merito alla politica di mero aumento delle tariffe e rileva come i dati, anche concreti, dei provvedimenti - quelli che sono stati fatti ed anche quelli che sono previsti in futuro - dimostrano che vi sono solo delle rimodulazioni per chiedere un contributo ai cittadini a fronte di situazioni nuove.

Il Presidente, concluse le dichiarazioni di voto, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata a seguito dell'accoglimento di emendamenti, che costituiscono l'allegato sub "C" al presente verbale.

A votazione ultimata, la stessa viene **approvata** col seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 35, votanti 35, favorevoli 25, contrari 8, astenuti 2 (i consiglieri Menis e Patuanelli). [vedasi tabulato n. 12]

Il Presidente propone, poi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Messa in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta viene **approvata** con il seguente risultato, accertato e proclamato dallo stesso Presidente: presenti 34, votanti 34, favorevoli 29, contrari 5. [vedasi tabulato n. 13]

La suesposta deliberazione assume il n. 32.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Iztok Furlanič

IL SEGRETARIO GENERALE
Filomena Falabella

BB/d

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.000 alle ore 21:47

Atto: 7.

Oggetto: em5

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....35

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....34

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non votanti..... 1

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [34]

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BELTRAME , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DECARLI , DECLICH , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , ROVIS , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [1]

SOSSI

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.001 alle ore 21:52

Atto: 7.

Oggetto: em6

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....33

Contrari..... 0

Astenuti..... 1

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [33]

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BELTRAME , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DECARLI , DECLICH , FARAGUNA , GERIN , GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , ROVIS , SOSSI , SVAB , TONCELLI , ZERJUL

CONTRARI [0]

ASTENUTI [1]

FURLANIC

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.002 alle ore 21:58

Atto: 7.

Oggetto: em7

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli..... 8

Contrari.....23

Astenuti..... 3

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [8]

BERTOLI , BUCCI , CAMBER , DECLICH , GIACOMELLI , LOBIANCO , ROSOLEN , ROVIS

CONTRARI [23]

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COLONI ,
COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MOZZI , MUZZI ,
PETROSSI , RAVALICO , REALI , SOSSI , SVAB , TONCELLI , ZERJUL

ASTENUTI [3]

FURLANIC , MENIS , PATUANELLI

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.003 alle ore 22:01

Atto: 7.

Oggetto: em8

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....11

Contrari.....23

Astenuti..... 0

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [11]

BERTOLI , BUCCI , CAMBER , DECLICH , FURLANIC , GIACOMELLI , LOBIANCO , MENIS
, PATUANELLI , ROSOLEN , ROVIS

CONTRARI [23]

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMi , CETIN , CIMOLINO , COLONI ,
COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MOZZI , MUZZI ,
PETROSSI , RAVALICO , REALI , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.005 alle ore 22:38

Atto: 7.

Oggetto: SUB-EM ALL'EM 10

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....37

Votanti.....37

Di cui

| | |
|-----------------|------------------|
| Favorevoli..... | 29 30 |
| Contrari..... | 1 0 |
| Astenuti..... | 7 |

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [~~29~~] 30

ANDOLINA , BANDELLI , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DE GIOIA , DECARLI , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , SOSSI , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL


CONTRARI [~~1~~] 0
~~ZERJUL~~

ASTENUTI [7]

BERTOLI , BUCCI , CAMBER , DECLICH , GIACOMELLI , LOBIANCO , ROVIS

NON VOTANTI [0]

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE IL CONSIGLIERE ZERJUL HA DICHIARATO DI NON ESSERE RIUSCITO AD ESPRIMERE CORRETTAMENTE IL PROPRIO VOTO, CHE INTENDEVA ESSERE FAVOREVOLE E NON CONTRARIO.



 Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.006 alle ore 22:38

Atto: 7.

Oggetto: em 10 come sub-em

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....37

Votanti.....~~36~~ 37

Di cui

Favorevoli.....~~35~~ 36

Contrari..... 0

Astenuti..... 1

Non votanti.....~~1~~ 0

 ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [~~35~~] 36


ANDOLINA , BANDELLI , BARBO , BELTRAME , BERTOLI , BUCCI , CARMÌ , CETIN ,
 CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DE GIOIA , DECARLI , DECLICH , FARAGUNA ,
 FURLANIC , GERIN , GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS , MOZZI ,
 MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , ROVIS , SOSSI ,
 SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL , CAMBER

CONTRARI [0]

ASTENUTI [1]
 BASSI

NON VOTANTI [~~1~~] 0
~~CAMBER~~

**IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE IL
 CONSIGLIERE CAMBER, PRESENTE IN AULA, HA
 DICHIARATO DI NON ESSERE RIUSCITO AD
 ESPRIMERE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO VOTO, CHE
 INTENDEVA ESSERE FAVOREVOLE.**



Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.008 alle ore 23:07

Atto: 7.

Oggetto: sub em coloni

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....32

Votanti.....31

Di cui

Favorevoli.....27

Contrari..... 0

Astenuti..... 4

Non votanti..... 1

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [27]

BANDELLI , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMI , CETIN , CIMOLINO , COLONI ,
COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , GERIN , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS ,
MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , SOSSI , SVAB ,
TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

CONTRARI [0]

ASTENUTI [4]

BERTOLI , FURLANIC , GIACOMELLI , ROVIS

NON VOTANTI [1]

DECLICH

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.009 alle ore 23:07

Atto: 7.

Oggetto: sub em carmi

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....36

Votanti.....35

Di cui

Favorevoli.....34

Contrari..... 1

Astenuti..... 0

Non votanti..... 1

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [34]

ANDOLINA , BANDELLI , BARBO , BELTRAME , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , CARMÌ ,
CETIN , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DECARLI , DECLICH , FARAGUNA , GERIN ,
GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI
, PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , ROVIS , SOSSI , SVAB , TONCELLI , UKMAR
, ZERJUL

CONTRARI [1]

FURLANIC

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [1]

BASSI

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.010 alle ore 23:08

Atto: 7.

Oggetto: em 13

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....33

Contrari..... 1

Astenuti..... 0

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [33]

ANDOLINA , BANDELLI , BARBO , BASSI , BELTRAME , BERTOLI , BUCCI , CARMÌ ,
CETIN , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DECARLI , DECLICH , FARAGUNA , GERIN ,
GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , LOBIANCO , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI
, PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN , SOSSI , SVAB , TONCELLI , UKMAR ,
ZERJUL

CONTRARI [1]

FURLANIC

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.011 alle ore 23:30

Atto: 7.

Oggetto: sub em bucci

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....33

Votanti.....33

Di cui

Favorevoli.....~~14~~ 13
Contrari.....~~19~~ 20
Astenuti..... 0

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [~~14~~] 13

BANDELLI , BASSI , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , ~~CIMOLINO~~ , FURLANIC , LOBIANCO ,
MENIS , PATUANELLI , REALI , ROSOLEN , ROVIS , SOSSI


CONTRARI [~~19~~] 20

ANDOLINA , BARBO , CARMÌ , CETIN , COLONI , COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA ,
GERIN , KARLSEN , LEPORE , MOZZI , MUZZI , PETROSSI , RAVALICO , SVAB ,
TONCELLI , UKMAR , ZERJUL , *CIMOLINO*

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

**IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LA
CONSIGLIERA CIMOLINO HA DICHIARATO DI NON
ESSERE RIUSCITA AD ESPRIMERE CORRETTAMENTE
IL PROPRIO VOTO, CHE INTENDEVA ESSERE
CONTRARIO E NON FAVOREVOLE.**



Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.012 alle ore 23:31

Atto: 7.

Oggetto: em 14

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....33

Votanti.....30

Di cui

Favorevoli..... 6

Contrari.....21

Astenuti..... 3

Non votanti..... 3

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [6]

BASSI , LOBIANCO , MENIS , PATUANELLI , ROSOLEN , SOSSI

CONTRARI [21]

ANDOLINA , BARBO , BERTOLI , CARMI , CIMOLINO , COLONI , COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , GERIN , GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , MUZZI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

ASTENUTI [3]

CETIN , FURLANIC , MOZZI

NON VOTANTI [3]

BANDELLI , BUCCI , CAMBER

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.013 alle ore 23:50

Atto: 7.

Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....35

Votanti.....35

Di cui

Favorevoli.....25

Contrari..... 8

Astenuti..... 2

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [25]

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COLONI ,
COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MOZZI ,
MUZZI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , SOSSI , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

CONTRARI [8]

BANDELLI , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , GIACOMELLI , LOBIANCO , ROSOLEN , ROVIS

ASTENUTI [2]

MENIS , PATUANELLI

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 15-07-2013

Votazione n. 5.014 alle ore 23:50

Atto: 7.

Oggetto: ie

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....29

Contrari..... 5

Astenuti..... 0

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [29]

ANDOLINA , BANDELLI , BARBO , BASSI , BELTRAME , CARMI , CETIN , CIMOLINO ,
COLONI , COSOLINI , DECARLI , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , KARLSEN , LEPORE ,
MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , ROSOLEN ,
SOSSI , SVAB , TONCELLI , UKMAR , ZERJUL

CONTRARI [5]

BERTOLI , BUCCI , CAMBER , GIACOMELLI , ROVIS

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

ALLEGATO "A"

al verbale della D.C. n. 32/2013
n. d'ordine 87

SUBEM 1

SUB EMENDAMENTO

15/07/13

GRE 2131

ALLA DECIBERA AUMENTO OGGETTO

MFL

"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI. REGOLAMENTO"

SI PROPONE DI SUBEMENDARE L'EMENDAMENTO
N° 1 APPORTANDO LA SEGUENTE MODIFICA:

DA "RIFIUTI E SIMILI E DEPOSITI AGRICOLI"

A "RIFIUTI E SIMILARI"


CONS. COLONI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

TARISSE, 15.7.2013

Ts. 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

Emendamento

Oggetto: Delibera "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Regolamento"

Articolo 4

Comma 7

Aggiungere alla fine del paragrafo

- fienili e simili e depositi agricoli

MA F.lli (FdS)
[Signature] (PD)
[Signature] (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 16 e 35

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

[Signature]

Emendamento

Oggetto: Delibera „Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Approvazione del Regolamento Comunale“

Articolo 4
Presupposto

Dopo il comma 7 aggiungerne uno nuovo:

8. Non sono assoggettati alla tassazione gli immobili strumentali alle attività agricole qualora il produttore dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali ivi prodotti.

I consiglieri comunali:

  (Fds)



 (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ORE 13.55

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



PROPOSTA DI EMENDAMENTO

alla

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

“TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE.

Allegati n. 2”

(Regolamento Comunale e Delibera della Giunta Comunale n. 146 del 2 aprile 2013)

Con riferimento al provvedimento richiamato, si propone di introdurre un articolo 13 bis
rubricato “Premialità” con il seguente testo:

Articolo 13 bis
Premialità

L'Amministrazione, può periodicamente definire progetti di premialità nei confronti degli
utenti con riguardo ai comportamenti più virtuosi in ordine al conferimento dei rifiuti.

G. Geronzi (PD)
 M. M. (PD)
 Felice (CIVICINI)
 R. Geronzi (VS-CAMBIA)
 M. M. (PD)
 M. M. (FDS)
 M. M. (SEZ)
 M. M. (PD)
 M. M. (IDV)
 M. M. (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 9.57

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F. M. B. P.

4

EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi

si chiede

in relazione all'art. 4, co 7, sostituire l'ultimo punto con il seguente:

- *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomini



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO


Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi
si chiede

di aggiungere alla fine dell'art. 7, il seguente testo:

- Sono escluse dal tributo le aree di produzione dei sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, quali ad esempio i laboratori di macelleria

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi
si chiede

di aggiungere alla fine dell'art. 7, il seguente testo:

- Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



7

EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi


si chiede

di aggiungere nella tabella di cui all'art 15 tra le categorie con riduzione al 20%:

- *CAT. 25 macelleria, pane e pasta.*

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi
considerato

che ex art. 14, D.L. 201/2011, comma 44, “resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”

si chiede

di aggiungere alla fine dell'art. 25 il seguente testo:

“8. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

9. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

10. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.”

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi

considerato

che ex art. 14, D.L. 201/2011, comma 44, "resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"

si chiede


di aggiungere al regolamento l'articolo "25 bis" con il seguente testo:

"Cause di non punibilità"

- 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa.***
- 2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.***
- 3. Il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.***
- 4. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore."***

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 20.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE





comune di trieste
consiglio comunale

SUB-EM 10 ^{15/07/13}
⁷²²⁷
^{ATL}

PROPOSTA DI SUBEMENDAMENTO ALL'EN. N° 10
ALLA DELIBERA "RESOLUZIONE TARI" .

SI PROpone DI ELIMINARE LE PAROLE "OPMVAI"
ALLA PENULTIMA RISA DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO

(MENS - 1755)
Paolo Romis

~~PARERE FAVOREVOLE:~~

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole

Ts 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi
rilevato

che ex art. 14, D.L. 201/2011, comma 44, "resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"

che ex art. 6, D.L. 472/1997, comma 5, "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"

che la recente giurisprudenza in materia tributaria ha identificato il concetto di "forza maggiore" in "una forza esterna che determina una persona o una società in modo inevitabile a compiere un atto non dovuto" e che "essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali"

che la medesima giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di tale fattispecie in campo alle aziende in assoluta crisi di liquidità causata non da propria negligenza ma dai comportamenti morosi o insolventi da parte dei propri creditori terzi

si chiede

di aggiungere al termine dell'art. 25 (o in caso venisse istituito l'art. 25 bis "cause di non punibilità" al termine dell'articolo medesimo) la seguente dizione:

"E' riconosciuto quale causa di forza maggiore non sanzionabile il caso in cui il contribuente non abbia rispettato le norme del presente regolamento per impossibilità causata da fatti imprevedibili ed inevitabili quali, ad esempio, lo stato assoluto e comprovato di crisi di liquidità aziendale causato dai comportamenti insolventi dei propri debitori pubblici o privati.

Spetta al contribuente provare documentalmente tali circostanze."

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE





comune di trieste
consiglio comunale

SUB-EM 11 15/07/13
2020
M FL

PROPOSTA DI SUBEMENDAMENTO ALL'ATTENDAMENTO
N. 11 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE."

SI PROPONE DI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO

"ACCATASTATI IN COERENTE CATEGORIA E 7"

DOPO LA PAROLA CULTO

(PATRUANU - NSS)

PARERE TECNICO : Favorevole

PARERE di regolarità CONTABILE : Favorevole

Trieste, 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

Delibera: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – Approvazione del Regolamento Comunale

EMENDAMENTO

Vista la natura e la destinazione dei locali di culto ove si svolgono le funzioni religiose, si ritiene opportuno inserire nell'elenco esemplificativo dei locali e delle aree escluse dall'applicazione della Tares come previste dall'articolo 4, comma 7, del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi il seguente periodo:

- **gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;**

JL: GIACOMELLI

E. Bentioli (BENTOLI) (PDL)

Edon (PD)

R. Jovani (PS. CAMBIA)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.28

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

JL

Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

All'articolo 12 del regolamento si propone di inserire il comma:

"3. Alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 25 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza attestante la volontà di attivare il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore."

Paolo Menis

Paolo Menis (1255)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.34

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

[Handwritten signature]



1° SUB-ETT 13



comune di trieste
consiglio comunale

DELIBERA REGOLAMENTO TAXES

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 13

Nell'emendamento n. 13, al comma 1, sostituire le
parole "riduzione del 20%" con le parole

"riduzione fino al 20%";

inoltre ridenominare l'art. 13-bis in "art. 13-ter"

Staloni (PD)

5/7/13

0117231

MA/LE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

ES. 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

13

2° SUB-EM 13

Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"Art. 13bis. Agevolazioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nucleo familiare con presenza di una persona non autosufficiente: riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

15/7/13
2258
M. Di Maffeo

Paolo Perini (1755)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 13:

AGGIUNGERE DDD (*) : "o nucleo familiare composto da 5 o più componenti"

M. Di Maffeo
15/7/2013

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.37

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Jes

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

TS 15/7/2013

Vincenzo Di Maffeo



Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"Art. 13bis. Agevolazioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nucleo familiare con presenza di una persona non autosufficiente: riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

Paolo Paris (1755)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.37

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Jes





comune di trieste
consiglio comunale

SUB-EM 14

15/7/13
ore 23²⁴
MA
11

DELIBERA "REGOLAMENTO TARIFFE" SUB AL 14

INSERIRE: LA DISTRIBUZIONE
DEL LATTE FRESCO CON
DISTRIBUTORI A SPINA
OLTRE A QUELLI PER I DETERMINATI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

Ts, 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"Art. 13ter. Agevolazioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)attività commerciali rientranti, secondo il dpr n. 158/1999, nella categoria 7 (Alberghi con ristorante), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 23 (Mense, birrerie, hamburgerie) che, con impianti dedicati, producano in sito acqua naturale e gasata: riduzione del 10 % nella parte fissa e nella parte variabile;

b)attività commerciali rientranti, secondo il dpr n. 158/1999, nelle categorie 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), 28 (Ipermercati di generi misti) che installino distributori di detersivi alla spina: riduzione del 10 % nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

Paolo Menis

Paolo Menis (0255)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.37

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Jegor



ALLEGATO "B"

al verbale della D.C. n. 32/2013
n. d'ordine 87


Delibera: "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Regolamento"

| emendamento n. | Parere di regolarità tecnica del Servizio Tributi e motivazione | Parere di regolarità contabile del Servizio Finanziario e motivazione |
|-------------------|--|--|
| 1 | <p><u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento è accoglibile per la parte che prevede l'esclusione dei "fienili e similii" (in quanto fabbricati in cui non si producono rifiuti urbani), non è accoglibile, perché illegittimo, per la parte che dispone l'esclusione dei "depositi agricoli" in quanto si prevede una esclusione per fabbricati in cui vi è la potenzialità di produzione di rifiuti urbani (potenzialità di produzione rifiuti analoga a quella esistente per tutti i fabbricati destinati a deposito attrezzi, macchinari e mezzi) andando a determinare una riduzione della base imponibile (la determinazione delle superfici che compongono la base imponibile è sottratta alla potestà regolamentare dei comuni).</p> | <p><u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento è accoglibile per la parte che prevede l'esclusione dei "fienili e similii" (in quanto non vi è una riduzione di gettito della Tares).</p> |
| 2 | <p><u>Parere contrario:</u> l'emendamento non è accoglibile in quanto non specifica che sono soggetti ad esclusione dalla tassazione le superfici dei locali e delle aree su cui si producono "esclusivamente" rifiuti speciali. Si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 4 prevede che sono tassabili solo i locali e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati; sono pertanto implicitamente escluse i locali e le aree su cui si producono rifiuti speciali.</p> | <p><u>Parere favorevole</u></p> |
| 3 | <p><u>Parere favorevole</u></p> | <p><u>Parere favorevole</u></p> |
| 4 | <p><u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento proposto modifica il testo originario prevedendo che l'esclusione dalla tassazione permanga sino alla data di inizio dell'occupazione dell'immobile oggetto di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia regolarmente muniti di atti abilitativi. In realtà, ai sensi del comma 3, dell'articolo 14, del D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia) convertito in Legge 214/2011, <Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani>. Dal comma richiamato si evince che in concreto viene "tassata" la potenziale capacità di produrre rifiuti alla quale il contribuente può sottrarsi solo producendo al Comune la prova che i locali o le aree possedute, occupate o detenute <per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obbligate condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti (art. 4, c. 7 del Regolamento Tares). L'accoglimento dell'emendamento in concreto sembrerebbe comprimere la possibilità di chiedere l'esclusione dalla tassazione limitandola ai contribuenti che occupano i locali e le aree oggetto dei lavori non facendo riferimento anche ai contribuenti che possiedono o detengono gli immobili stessi.</p> | <p><u>Parere favorevole</u></p> |
| 5 | <p><u>Parere favorevole</u></p> | <p><u>Parere favorevole</u></p> |

| | | |
|----|---|--|
| 6 | <u>Parere favorevole</u> | <u>Parere favorevole</u> |
| 7 | <u>Parere favorevole</u> | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'accoglimento dell'emendamento ha un effetto sulla proposta di delibera di approvazione delle tariffe |
| 8 | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento prevede di riportare nel regolamento Tares i commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 472/1997. | <u>Parere favorevole</u> |
| 9 | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento prevede di riportare nel regolamento Tares i commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. 472/1997. | <u>Parere favorevole</u> |
| 10 | <u>Parere favorevole con nota:</u> si evidenzia che sulla specifica causa di "forza maggiore" riportata nell'emendamento (stato assoluto e comprovato di crisi di liquidità aziendale causato dai comportamenti insolventi dei propri debitori pubblici o privati) non vi è una consolidata e numerosa giurisprudenza e che vi sono oggettivi limiti alla capacità di verifica da parte degli Uffici tributari della veridicità della documentazione presentabile dai contribuenti per provare tali circostanze ovvero del nesso di causalità tra il mancato pagamento della Tares, crisi di liquidità aziendale e insolvenza dei propri debitori pubblici o privati. | <u>Parere favorevole</u> |
| 11 | <u>Parere favorevole</u> | <u>Parere favorevole</u> |
| 12 | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporta la necessità dell'attivazione di controlli sul territorio per la verifica della veridicità delle istanze presentate e dell'effettivo avvio del compostaggio dei rifiuti organici da parte degli utenti del servizio di igiene ambientale. | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporterà una rideterminazione delle tariffe delle utenze domestiche nell'anno 2014 per tener conto della riduzione del 25% applicata agli utenti che si sono dotati dell'apposito contenitore (di conseguenza aumenterà la tariffa pagata dagli utenti che non hanno voluto/potuto dotarsi dell'apposito contenitore ove conferire i rifiuti organici). |
| 13 | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporta la necessità di presentare apposita istanza da parte dei contribuenti | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporta la necessità di prevedere un adeguato stanziamento di spesa sul bilancio di previsione per coprire il minor gettito Tares (di cui si evidenzia la non facile determinazione economica). |
| 14 | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporta la necessità di presentazione di apposita istanza da parte dei contribuenti e di attivazione di controlli sul territorio per la verifica dell'utilizzo effettivo degli accorgimenti e dei dispositivi indicati da parte degli utenti non domestici. | <u>Parere favorevole con nota:</u> l'emendamento comporta la necessità di prevedere un adeguato stanziamento di spesa sul bilancio di previsione per coprire il minor gettito Tares (di cui si evidenzia la non facile determinazione economica). |

Comune di Trieste, 15 luglio 2013

Il Dirigente del Servizio Finanziario, Tributi e Partecipate
Vincenzo Dott. Di Maggio



ALLEGATO "C"

al verbale della D.C. n. 32/2013
n. d'ordine 87

1

Emendamento


Oggetto: Delibera "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Regolamento"

Articolo 4

Comma 7

Aggiungere alla fine del paragrafo


- fienili e simili e depositi agricoli

 (FdS)
 (PD)
 (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 16.35

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



SUBEM 1

SUB EMENDAMENTO

15/07/13

ore 2131

MFL

ALLA DECIBERA AGENTE OGGETTO

"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI. REGOLAMENTO"

SI PROPONE DI SUBEMENDARE L'EMENDAMENT
N° 1 APPORTANDO LA SEGUENTE MODIFICA:

DA "FIENILI E SIMILI E DEPOSITI AGRICOLI"

A "FIENILI E SIMILARI"


CONS. COLONI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

TRIBUNE, 15.7.2013

Ts. 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

alla

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE.

Allegati n. 2"

(Regolamento Comunale e Delibera della Giunta Comunale n. 146 del 2 aprile 2013)

Con riferimento al provvedimento richiamato, si propone di introdurre un articolo 13 bis rubricato "Premialità" con il seguente testo:

Articolo 13 bis
Premialità

L'Amministrazione, può periodicamente definire progetti di premialità nei confronti degli utenti con riguardo ai comportamenti più virtuosi in ordine al conferimento dei rifiuti.

Golon (PD)
 M. M. (PD)
 Felichini (CIVICINI)
 R. G. (FS-CAMBIA)
 M. M. (PD)
 M. M. (FDS)
 M. M. (SEZ)
 M. M. (PD)
 M. M. (IDV)
 M. M. (PD)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 9.54

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

M. M.

EMENDAMENTO


Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi
si chiede

di aggiungere alla fine dell'art. 7, il seguente testo:

- Sono escluse dal tributo le aree di produzione dei sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, quali ad esempio i laboratori di macelleria

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi


si chiede

di aggiungere alla fine dell'art. 7, il seguente testo:

- Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



EMENDAMENTO

Oggetto: Regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi

rilevato

che ex art. 14, D.L. 201/2011, comma 44, "resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"

che ex art. 6, D.L. 472/1997, comma 5, "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"

che la recente giurisprudenza in materia tributaria ha identificato il concetto di "forza maggiore" in "una forza esterna che determina una persona o una società in modo inevitabile a compiere un atto non dovuto" e che "essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali"

che la medesima giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di tale fattispecie in campo alle aziende in assoluta crisi di liquidità causata non da propria negligenza ma dai comportamenti morosi o insolventi da parte dei propri creditori terzi

si chiede

di aggiungere al termine dell'art. 25 (o in caso venisse istituito l'art. 25 bis "cause di non punibilità" al termine dell'articolo medesimo) la seguente dizione:

"E' riconosciuto quale causa di forza maggiore non sanzionabile il caso in cui il contribuente non abbia rispettato le norme del presente regolamento per impossibilità causata da fatti imprevedibili ed inevitabili quali, ad esempio, lo stato assoluto e comprovato di crisi di liquidità aziendale causato dai comportamenti insolventi dei propri debitori pubblici o privati.

Spetta al contribuente provare documentalmente tali circostanze."

Trieste, 15 luglio 2013

f.to Claudio Giacomelli



COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 10.20

L'IMPIEGATO RESPONSABILE





comune di trieste
consiglio comunale

SUB-EM 10

15/07/13
7227
A.M.

PROPOSTA DI AMENDAMENTO ALL'ART. N° 10
ALLA DEUBERA "RESOLUZIONE TARES".

Si propone di ELIMINARE LE PAROLE "OPINATI"
ALLA PENULTIMA RISA DELLA PROPOSTA DI AMENDAMENTO

(MEMIS - DSS)

Paolo Romis

~~PARERE FAVOREVOLE:~~

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole

Ts 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

Delibera: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – Approvazione del Regolamento Comunale

EMENDAMENTO

Vista la natura e la destinazione dei locali di culto ove si svolgono le funzioni religiose, si ritiene opportuno inserire nell'elenco esemplificativo dei locali e delle aree escluse dall'applicazione della Tares come previste dall'articolo 4, comma 7, del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi il seguente periodo:

- **gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;**

JL: GIACOMELLI

E. Bertoli (BERTOLI)(PDI)

J. J. J. (PD)

F. J. J. (PS. CAMBIA)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 20.28

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

JL



comune di trieste
consiglio comunale

SUB-EM 11 15/07/13
2020
DA FL

PROPOSTA DI SUBEMENDAMENTO ALL'ATTENDAMENTO
N. 11 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "TRIBUTO
COMUNALE AI RIFIUTI E AI SERVIZI: APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE."

SI PROPONE DI INSERIRE IL SEGUENTE TESTO

"ACCATASTATI IN COERENTE CATEGORIA E 7"

DOPO LA PAROLA CULTO .

(PATUANELLI - DSS)

PARERE TECNICO : Favorevole

PARERE di regolarità CONTABILE : Favorevole

Trieste, 15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"Art. 13bis. Agevolazioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nucleo familiare con presenza di una persona non autosufficiente: riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

Paolo Perini (M5S)

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.37

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

[Handwritten signature]



1° SUB-ET 13



comune di trieste
consiglio comunale

DELIBERA REGOLAMENTO TAXES

SUBEMENDAMENTO ALL'ELEVAMENTO N. 13

Nell'ordinamento n. 13, al comma 1, sostituire le
parole "riduzione del 20%" con le parole

"riduzione fino al 20%".

oltre ridenominare l'art. 13-bis in "art. 13-ter"

Staloni (PD)

5/07/13

077237

MA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

15/7/2013

Vincenzo Di Maggio

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 13

MOVIMENTO 5 STELLE TRIESTE

13

2° SUB-EM 13

Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - approvazione del Regolamento Comunale"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"Art. 13bis. Agevolazioni per utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nucleo familiare con presenza di una persona non autosufficiente: riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

15/7/13
2258
M. Di Maffio

Paolo Perini (1755)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 13 :

AGGIUNGERE DA (*) : "o nucleo familiare composto da 5 o più componenti"

COMUNE DI TRIESTE
AREA ORGANIZZAZIONE

Ricevuto il 15.7.2013 ore 11.37

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Jes

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

TS 15/7/2013

Vincenzo Di Maffio



M. Di Maffio
(C. Perini)

Allegato I)



COMUNE DI TRIESTE

**Area Risorse Economiche – Finanziarie e di Sviluppo
Economico**

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

REGOLAMENTO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a checkmark-like flourish.

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione
- Articolo 3 - Componenti
- Articolo 4 - Presupposto
- Articolo 5 - Soggetti passivi
- Articolo 6 - Soggetto attivo
- Articolo 7 - Base imponibile
- Articolo 8 - Determinazione delle tariffe
- Articolo 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 10 - Istituti scolastici statali
- Articolo 11 - Zone non servite e mancato svolgimento del servizio
- Articolo 12 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Articolo 13 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Articolo 13 bis - Premialità
- Articolo 13 ter - Agevolazioni per utenze domestiche
- Articolo 14 - Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati delle utenze non Domestiche
- Articolo 15 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani
- Articolo 16 - Riduzioni per la produzione di imballaggi
- Articolo 17 - Decorrenza dell'obbligazione
- Articolo 18 - Tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi
- Articolo 19 - Maggiorazione tariffaria
- Articolo 20 - Tributo provinciale
- Articolo 21 - Dichiarazione
- Articolo 22 - Versamento
- Articolo 23 - Poteri istruttori
- Articolo 24 - Attività impositiva
- Articolo 25 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 26 - Funzionario responsabile
- Articolo 27 - Norme di rinvio, transitorie e finali

Allegato 1) - Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Trieste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 387 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2 Istituzione

1. Nel Comune di Trieste è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 387 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

2. Il tributo copre i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili.

Articolo 3 Componenti

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 4 Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, a qualsiasi destinazione e uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

3. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi, di impianti, di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

4. Si considerano tassabili anche le aree coperte da tetto o da tettoia purché chiuse da almeno tre lati.

5. Rientrano nel presupposto di applicazione le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, purché suscettibili di potenziale produzione di rifiuti.

6. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili di utenze domestiche e non domestiche quali, ad esempio, i parcheggi, le aree a verde, i giardini, le corti e i lastrici solari nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

7. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente, a titolo di esempio:

- i locali impraticabili;
- i locali in stato di abbandono;
- i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- i locali con sporadica presenza umana;
- i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2 e 3;
- gli impianti sportivi limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.);
- i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fienili e similari;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto accatastati in coerente categoria E7, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

9. Nel caso di cumulo di riduzioni e agevolazioni, il tributo non può comunque scendere sotto il 30 per cento del valore della tariffa.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

2. In caso di uso temporaneo non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



Articolo 6 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili tassati.

Articolo 7 **Base imponibile**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile del tributo è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero pari od inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Ai fini del comma 1 la superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,8 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile del tributo è pari:

- a) alla superficie calpestabile dei locali già dichiarati o accertati ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 387, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, una volta completate le procedure di cui all'articolo 1, comma 387, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3, lettera b), il Comune, per gli immobili già denunciati, modifica d'ufficio la base imponibile di cui al precedente comma 3, lettera a), dandone comunicazione ai contribuenti nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Se nello stesso locale od area sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Se all'interno di un'utenza domestica è svolta anche un'attività economica o professionale, il tributo della parte destinata ad utenza non domestica è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata, come desunta dalla dichiarazione del contribuente.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



8. Sono escluse dal tributo le aree di produzione dei sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, quali ad esempio i laboratori di macelleria.

9. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 8 Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della componente rifiuti del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

5. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

6. La somma attribuita al Comune ai sensi all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 in merito alle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla relativa relazione illustrativa, pervenuti dall'affidatario della gestione dei rifiuti almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Consiglio Comunale.

8. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

9. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

10. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato I) del presente Regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi del successivo articolo 21, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche del Comune di residenza. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria fornita dal contribuente, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria fornita dal contribuente, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 10

Istituti scolastici statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 11

Zone non servite e mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto senza alcuna riduzione nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. La raccolta dei rifiuti si considera effettuata per i locali e le aree che non distano più di 300 metri dal più vicino bottino della indifferenziata.
3. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per i locali e le aree in cui la raccolta non si considera effettuata ai sensi dei commi precedenti, il tributo è dovuto nella misura del 30 per cento della tariffa.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una



situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 12 **Riduzioni per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

c) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;

d) locali diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione.

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) non sono cumulabili se riferite allo stesso oggetto di tassazione.

Articolo 13 **Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata sul territorio comunale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, la parte variabile della tariffa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è ridotta del 20 per cento della percentuale di raccolta differenziata certificata dal soggetto gestore del servizio per l'anno di riferimento dell'agevolazione.

Articolo 13 bis **Premialità**

1. L'amministrazione può periodicamente definire progetti di premialità nei confronti degli utenti con riguardo ai comportamenti più virtuosi in ordine al conferimento dei rifiuti.

Articolo 13 ter **Agevolazioni per utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nucleo familiare con presenza di una persona non autosufficiente o nucleo familiare composto da 5 o più componenti: riduzione fino al 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.



Articolo 14
Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati
delle utenze non domestiche

1. Ai contribuenti che dimostrano di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati sono concesse, a consuntivo, le seguenti riduzioni sulla parte variabile della tariffa, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

| % di rifiuti avviati al recupero | % di riduzione |
|---|-----------------------|
| se avviano al recupero almeno il 30% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno | 15% |
| se avviano al recupero almeno il 50% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno | 30% |
| se avviano al recupero almeno il 70% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno | 50% |

2. Per ottenere la riduzione di cui al precedente comma, il contribuente deve dimostrare la quantità totale di rifiuti assimilati prodotta nell'anno di riferimento e la quantità totale dei rifiuti assimilati avviati al recupero. Quest'ultima quantità deve essere attestata dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

Articolo 15
Riduzione per la produzione di rifiuti speciali
non assimilati o non assimilabili agli urbani

1. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, sull'intera superficie dell'attività sono applicate le seguenti riduzioni percentuali:

| Categorie D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 | Riduzione della superficie |
|---|-----------------------------------|
| 11 - Uffici, agenzie, studi professionali 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 10% |
| 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 20% |
| 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici | 30% |

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 16

Riduzioni per la produzione di imballaggi

1. Per le utenze non domestiche, ove vi sia produzione di imballaggi terziari, è applicata la riduzione del 20%.
2. La riduzione di cui sopra è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 17

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa, debitamente comprovata.
2. Nel caso in cui la cessazione non venga comprovata, la stessa decorre dalla data della dichiarazione.

Articolo 18

Tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi

1. E' istituito il tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 100%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile.
4. Il calcolo del tributo dovuto va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 19.

Articolo 19

Maggiorazione tariffaria

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, si applica una maggiorazione pari a Euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi indivisibili del Comune.
2. Il Consiglio Comunale può incrementare la maggiorazione di cui al comma 1 fino alla misura di 0,40 Euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.



3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16.

Articolo 20 **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo sui rifiuti e sui servizi, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'intero importo del tributo sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione tariffaria di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, limitatamente alla componente rifiuti.

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune, al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 21 **Dichiarazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento devono presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del tributo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, accompagnata da idonea documentazione a comprova, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dei contribuenti.

2. La dichiarazione, per le utenze domestiche, deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza;
- b) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie calpestabile degli immobili da assoggettare al tributo;
- c) la destinazione d'uso dei locali;
- d) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione.

La dichiarazione, per le utenze non domestiche, deve contenere:

- a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società e lo scopo istituzionale o sociale;
- b) la sede principale, legale ed effettiva, il codice fiscale e la partita IVA;
- c) le generalità del soggetto denunciante, con l'indicazione della qualifica;
- d) le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;



- e) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie calpestabile degli immobili da assoggettare al tributo;
- f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione.

3. Nel caso di occupazione o detenzione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

5. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 11, 12, 14, 15 e 16 ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

6. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, commi 2 e 4, del presente Regolamento.

7. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento hanno l'obbligo di dichiarare il numero e le generalità delle persone che occupano o detengono l'unità immobiliare.

8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

9. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, dai contribuenti che l'hanno già presentata ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione del caso previsto dal precedente comma 7 per il quale è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione.

10. La modulistica per le dichiarazioni di cui al presente articolo è fornita, prestampata, al richiedente ed è resa disponibile, in formato scaricabile e compilabile, sul sito web del Comune di Trieste.

Articolo 22 Versamento

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il tributo è versato esclusivamente al Comune.

2. Il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi è effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

3. Il versamento, previa richiesta spedita al contribuente dal soggetto incaricato, è dovuto:
- a) a titolo di acconto, in 3 rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
 - b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio dell'anno successivo contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

4. In sede di determinazione del saldo vanno considerate le agevolazioni nonché le variazioni intervenute per l'anno di riferimento.

5. Nel caso di omesso o parziale versamento, entro le scadenze previste nella richiesta di cui al precedente comma 3, il soggetto incaricato provvede a notificare al contribuente una



richiesta di pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio dell'anno successivo. Decorsi i termini indicati nella richiesta di pagamento, il soggetto incaricato provvede, entro i termini e con le modalità previste dalla legge, ad attivare le procedure per la riscossione coattiva degli importi non pagati, delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi maturati.

6. Le somme dovute a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la quota di competenza statale a copertura dei servizi indivisibili, possono essere dilazionate in un massimo di quarantotto rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del soggetto gestore. Il provvedimento è subordinato all'esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento con le modalità ordinarie.

7. Il funzionario responsabile del soggetto gestore stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

8. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

9. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata che dovrà essere versata con modello F24. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

Articolo 23 Poteri istruttori

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno quindici giorni.

2. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24 Attività impositiva

1. L'attività di accertamento è disciplinata dall'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 25 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto ai sensi dell'articolo 22 del presente Regolamento, il soggetto incaricato irroga la sanzione del 30%

dell'importo omesso o tardivamente versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. Nel caso di infedele dichiarazione, prevista dall'articolo 21 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 23, comma 1, del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

6. L'acquiescenza del contribuente all'avviso di accertamento esclude la possibilità di proporre, avverso lo stesso, ricorso alla Commissione Tributaria.

7. Sul tributo dovuto si applicano gli interessi secondo la disciplina dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. E' riconosciuto quale causa di forza maggiore non sanzionabile il caso in cui il contribuente non abbia rispettato le norme del presente regolamento per impossibilità causata da fatti imprevedibili ed inevitabili quali, ad esempio, lo stato assoluto e comprovato di crisi di liquidità aziendale causato dai comportamenti insolventi dei propri debitori pubblici. Spetta al contribuente provare documentalmente tali circostanze.

Articolo 26 **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Il soggetto gestore, per le attività ad esso affidate, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, ivi inclusa la riscossione coattiva degli importi non pagati ed i rimborsi effettuati, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle funzioni attribuite afferenti a tale attività.

Articolo 27 **Norme di rinvio, transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'articolo 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 e nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27



dicembre 2006 n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dei regolamenti vigenti compatibili con il presente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e, contestualmente, è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune invia al contribuente i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
- d) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

ALLEGATO I) - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Classificazione delle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi:

| Numero categoria | Attività con omogenea produzione di rifiuti |
|-------------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e di riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche e istituti di credito |
| 13 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |

| Numero categoria | Attività con omogenea produzione di rifiuti |
|-------------------------|--|
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

ALLEGATO 2)

comune di trieste
giunta comunale

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

n. 146 dd. 22 aprile 2013
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

Area Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo
Economico
Servizio Finanziario-Tributi, Partecipazioni Societarie
e Controllo Qualità dei Servizi
Prot. corr. I-50/I/13-40 (7255)
P.G. 65484
OGGETTO: riscossione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi - scadenza delle rate in acconto e del saldo
2013.

Adottata nella seduta

| | | |
|-----------|------------|-------|
| convocata | per le ore | 15.00 |
| iniziata | alle ore | 15.10 |
| terminata | alle ore | 16.00 |

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si
esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il provvedimento **NON** comporta spesa o
riduzione d'entrata.

Con la seguente composizione:

Data, _____

| | presenti |
|-------------------|----------|
| IL SINDACO | |
| Roberto COSOLINI | si |
| Assessori | |
| Fabiana MARTINI | si |
| Umberto LAURENI | si |
| Antonella GRIM | si |
| Laura FAMULARI | - |
| Elena MARCHIGIANI | si |
| Andrea DAPRETTO | si |
| Matteo MONTESANO | si |
| Edi KRAUS | si |
| Bruno D'AGOSTINO | - |
| Franco MIRACCO | - |
| TOTALE | 8 |

IL DIRETTORE

Pio dott. Vincenzo Di Maggio

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si
esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Data, 19 APR. 2013

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

Pio dott. Vincenzo Di Maggio

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 23.4.2013 all'8.5.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli enti;

Dato atto delle modifiche apportate al richiamato l'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e contenute nell'articolo 1, comma 387 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che introduce per l'anno 2013 delle deroghe alla normativa sin qui richiamata, al fine di permettere agli enti, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, di accelerare l'iter per la riscossione in acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Dato atto che in base a tale decreto legge, il Comune può con l'adozione di una propria deliberazione giuntale, pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento, stabilire la scadenza ed il numero delle rate del versamento medesimo;

Che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;

Che gli importi iscritti in tali due prime rate devono essere scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

Ritenuto opportuno riscuotere il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dell'anno 2013 in tre rate, di cui due di acconto e una di saldo;

Dato atto che è opportuno procedere a recapitare ai contribuenti – a titolo di acconto – le prime due rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi calcolate con applicazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2012;

Che conseguentemente ai contribuenti saranno recapitati gli avvisi di pagamento contenenti gli importi delle prime due rate della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2012, comprensive del tributo provinciale;

Che in detti avvisi di pagamento non vengono applicate le addizionali erariali (c.d. ex ECA e MECA) in quanto in base all'articolo 14 comma 46 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod., tale prelievo, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è soppresso;

Ritenuto opportuno fissare la scadenza di dette rate di acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in data 31 maggio 2013 e al 31 luglio 2013 per evitare sovrapposizioni con la rata dell'Imu del mese di giugno;

Ritenuto di fissare la scadenza del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in data 30 novembre 2013;

Rilevato che, alla luce della disposizione citate in base alle quali la presente delibera deve essere pubblicata sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data indicata per il pagamento, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17,

DELIBERA

1. di fissare la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dell'anno 2013 in tre rate, di cui due di acconto e una di saldo;
2. di recapitare ai contribuenti – a titolo di acconto – le prime due rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi calcolate con applicazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2012 e contenenti gli importi delle prime due rate della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dell'anno 2012 e del tributo provinciale ed esclusa l'addizionale di legge (c.d. ex ECA e MECA);
3. di fissare la scadenza di dette due rate di acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in data 31 maggio 2013 e al 31 luglio 2013;
4. di fissare la scadenza del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in data 30 novembre 2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17.

L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 [così come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004] della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003.

La suesposta deliberazione assume il n. 146.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Applicativo di Gestione pubblicazione Atti su web

ALBO PRETORIO DI PUBBLICAZIONE

Area Organizzazione

Trieste, martedì 14 maggio 2013

Oggetto: Certificazione di pubblicazione all'albo pretorio on line del provvedimento: "Riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Scadenza delle rate in acconto e del saldo 2013."

Il Comune di Trieste attesta l'avvenuta pubblicazione sul proprio albo *on-line* del provvedimento "**Riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Scadenza delle rate in acconto e del saldo 2013.**", del **22/04/2013** , numero **01130146** , per un periodo di **15** giorni di calendario, dal **23/04/2013** al **08/05/2013**

La pubblicazione dell'atto non ha subito alcuna interruzione durante il periodo considerato.

Il presente atto ha valore di attestazione legale perchè generato automaticamente dall'applicativo di gestione web in modalità protetta e non può essere modificato o alterato nel contenuto dagli operatori, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.